

**U.O.C. Consulenza Giuridico - Legale e Politiche
del Personale**

Ufficio Relazioni Sindacali

**AZIENDA OSPEDALIERA
SANT'ANDREA**
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"
SECONDA FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA



Prot. n. 405 del 26.10.2004

*Al Dirigente UOC
Patrimonio ed Impianti Fissi
Ing. Natale Arrè*

SEDE

*Oggetto: regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per la
progettazione e direzione dei LL.PP. - legge 109/94 e successive integrazioni e
modificazioni -*

Premesso che l'Ufficio Relazioni Sindacali, con nota prot. n°310 del 1.10.2004, ha trasmesso nuovamente a tutte le OO.SS. il regolamento in oggetto, rinnovando la richiesta di formulare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della succitata nota, eventuali osservazioni al riguardo, riservandosi, in assenza di riscontro, di provvedere all'adozione di detto regolamento, si comunica che le medesime Organizzazioni Sindacali, allo scadere del suddetto termine, non hanno sollevato eccezioni o osservazioni.

Distinti saluti.

**DIPARTIMENTO RISORSE
IMMOBILIARI TECNOLOGICHE**

Prot. n. 1707 del 26/10/2004

*Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. Marcello Valensise)*

AM.

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
Legge 3 Dicembre 1999 n° 453
Via di Grottarossa 1035/1039 • 00189 Roma
Tel. 39-06-803451 - Fax 39-06-80345001 • P.L.
06019571006

u


Mod



**AZIENDA OSPEDALIERA
SANT'ANDREA**
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"
SECONDA FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA



Area Risorse Immobiliari e Tecnologiche



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LL.PP.

(art.18 commi 1 e 2 Legge 109/94 s.m.i.)

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
Legge 3 Dicembre 1999 n°453

Via Grottarossa, 1035-1039 • 00189 Roma (Italy)
Tel. 39-06- 803451 - Fax 39-06 -80345001 • P IVA 06019571006.

Med

~



REGOLAMENTO FONDO ART. 13 L. 109/94

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione	3
Art. 3 – Assegnazione dell'incarico	3
Art. 4 – Costituzione ed ammontare del fondo incentivante	4
Art. 6 – Modalità di ripartizione del fondo.....	5
Art. 7 – Termini per il calcolo e liquidazione incentivi.....	6
Art. 8 – Polizza assicurativa	6
Art. 9 – Disciplina di casi particolari di suddivisioni di fasi progettuali.....	6
Art. 12 – Rinvio dinamico.....	6
Art. 13 – Progettazione per conto di altri Enti	7
Art. 14 – Norma transitoria: attività pregressa.....	7
Art. 15 – Pubblicità del Regolamento	7



REGOLAMENTO FONDO ART. 13 L. 109/94

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell'1,5% del costo preventivato di progettazione, direzione dei lavori, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, nonché il collaudo di un'opera o di un lavoro pubblico così come definito dall'art 2 comma 1 della L.109/94 s.m.i.

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono i componenti dell'Area Risorse Immobiliari e Tecnologiche dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e più specificatamente:

- ➔ il responsabile del procedimento;
- ➔ gli incaricati della redazione del progetto (i tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);
- ➔ gli incaricati della direzione lavori;
- ➔ gli incaricati del collaudo;
- ➔ i collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione degli incaricati alla redazione del progetto e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni dati grafici, nonché verificano e predispongono tutti gli atti tecnico-contabili durante l'esecuzione e il collaudo dei lavori nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale);
- ➔ altri componenti dell'Area che hanno contribuito al progetto/direzione dei lavori/collaudo pur non sottoscrivendone gli elaborati.

Art. 3 – Assegnazione dell'incarico

L'incarico di predisporre progetti nonché attività di Direzione Lavori e Collaudo viene affidato al personale in servizio presso l'Area Risorse Immobiliari e Tecnologiche dell'Azienda Ospedaliera, secondo quanto previsto dalla Legge 109/94 e s.m.i., fatto salvo che a ciò ostino motivi connessi a complessità di opere, tempi di realizzazione, carichi di lavoro prioritari, necessità di interventi di specifiche professionalità non in forza presso la stessa Area.

Tale incarico può essere conferito con ordine di servizio dai seguenti soggetti:

- dal Responsabile Unico del Procedimento



REGOLAMENTO FONDO ART. 18 L. 109/94

- dal Dirigente dell'Unità Operativa interessata dall'intervento o nel caso di progettazione congiunta l'incarico viene assegnato di concerto dai Dirigenti interessati.

Nel caso di progetti di interesse strategico per l'Azienda l'incarico viene assegnato mediante apposito atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda su proposta del responsabile del procedimento.

Con gli atti di cui sopra verrà individuato il nominativo o i nominativi degli incaricati alla progettazione/direzione lavori, al collaudo e dei loro collaboratori, la categoria di progettazione per la stipula della relativa polizza assicurativa, i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 17, 3° comma della Legge 109/94 e s.m.i.

Con gli stessi atti verranno definiti anche:

- ➔ il termine entro il quale il progetto o l'attività di direzione lavori dovrà essere completata;
- ➔ il costo presunto dell'opera a base del calcolo dell'incentivo e la relativa previsione di spesa e di accantonamento su apposito sottoconto di bilancio che dovrà essere identificato dalla Direzione alla Contabilità.

Si precisa che l'assegnazione degli incarichi verrà stabilita, di comune accordo, nell'ambito di un sistema di turnazione, al fine di garantire una equa distribuzione degli oneri, ferme restando il rispetto delle professionalità e responsabilità presenti all'interno dell'Area.

Art. 4 – Costituzione ed ammontare del fondo incentivante

L'ammontare dell'incentivo per ciascuna opera pubblica è al massimo pari all'1,5% della somma posta a base di gara, e tale onere viene stanziato ai sensi dell'art. 16 comma 7 della legge 109/94.

L'incentivo massimo consentito per legge nel presente regolamento viene frazionato in relazione alla difficoltà dell'opera o lavoro pubblico nel seguente modo.

Valore messo a base di gara (€)	Sino a 2.000.000,00	Da 2.000.000,01 A 5.000.000,00	Oltre 5.000.000,00
Incentivo (%)	1,50	1,35	1,20

Il fondo di cui all'art. 18, 1° comma della Legge 109/94 viene costituito, nell'ambito degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, in sede di approvazione del progetto utile per l'appalto e il relativo impegno di spesa.



REGOLAMENTO FONDO ART. 13 L. 109/94

Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi previsti dall'art. 2, 1° comma della Legge 109/94 eseguiti dall'Azienda Ospedaliera, qualunque sia la modalità di finanziamento.

Il fondo, da considerare a base delle successive ripartizioni, è costituito dalla sommatoria degli incentivi dei singoli lavori.

Art. 6 – Modalità di ripartizione del fondo

La ripartizione del Fondo è operata dal Responsabile Unico del Procedimento (appartenente all'ARIT) di ogni singolo intervento in base alle percentuali di ripartizione di seguito riportate ai soggetti che hanno ricoperto le figure indicate al precedente art. 3 del presente Regolamento e più specificatamente:

Sezione Direttiva Centrale	Progetti LL.PP.	Appalti manutenzione aperti (art.154 DPR 554/99)
Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	10,00%
Staff di Progettazione Direzione Lavori		
Progettista	20,00%	10,00%
Assistenti alla Progettazione	10,00%	5,00%
Ufficio di Direzione Lavori		
Direzione Lavori	20,00%	20,00%
Direttori Operativi	10,00%	10,00%
Ispettori di cantiere	3,00%	3,00%
Collaudo		
Collaudatore	2,00%	2,00%
Fondo Comune		
Area risorse immobiliari e Tecnologiche (tecnici e amministrativi)	25,00%	25,00%
Totale fondo	100,00%	85,00%

Nel caso in cui alla redazione di un progetto abbiano concorso più tecnici, la quota da corrispondere a ciascuno di essi verrà calcolata tenendo conto della ripartizione percentuale dell'incentivo assegnato al lavoro svolto.

Qualora alcune attività vengano affidate a Professionisti esterni l'emolumento non viene preso in considerazione, (diventa un'economia per l'amministrazione) e quindi non riportata nella tabelle sopra indicata.



REGOLAMENTO FONDO ART. 13 L. 109/94

Alla ripartizione del fondo comune concorrono tutti i componenti dell'Area Tecnica e la ripartizione avviene in base all'effettiva presenza in servizio del personale nel periodo in esame, fatto salvo l'astensione obbligatoria per maternità.

Art. 7 – Termini per il calcolo e liquidazione incentivi

Le somme saranno corrisposte nel mese successivo all'esecutività della delibera di recepimento dello schema di ripartizione degli incentivi che sarà trasmesso con cadenza semestrale per ogni anno solare di riferimento da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 8 – Polizza assicurativa

L'Azienda Ospedaliera si impegna a stipulare, con onere a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:

- polizza RCT per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione/direzione dei lavori/collauda così come previsto dall'art. 17 comma 3 della Legge e dall'art. 106 del DPR 554/99, la polizza è comprensiva dei rischi cantiere - D. Lgs. 494/96 s.m.i.
- specifica polizza infortuni con copertura Kasko a favore di tutti i dipendenti tecnici, per i rischi derivanti dalle attività di cantiere e similari comprese le attività effettuate fuori sede e in reperibilità.

Art. 9 – Disciplina di casi particolari di suddivisioni di fasi progettuali

In caso di varianti in corso d'opera e suppletive, ammissibili ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94 s.m.i. e art. 134 del D.P.R. 554/99, il fondo varierà (calcolato in misura dell'1,5% del valore lordo della variante) del maggior/minor costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 12 – Rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.



REGOLAMENTO FONDO ART. 13 L. 109/94

Art. 13 – Progettazione per conto di altri Enti

Nel caso in cui l'Azienda Ospedaliera dovesse procedere a progettazioni per conto di altri Enti, a seguito di convenzioni, accordi di programma o altri sistemi di concertazione delle volontà, le norme del presente Regolamento serviranno da guida per l'elaborazione di una regolamentazione che tenga conto della specificità dell'incarico ricevuto.

In particolare la regolamentazione specifica dovrà tenere conto delle spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per effettuare l'attività (macchinari, cancelleria, copie) per consulenze sull'oggetto dell'attività e quant'altro occorrente.

Art. 14 – Norma transitoria: attività pregressa

Per la prima applicazione del presente regolamento i Dirigenti dell'Area Risorse Immobiliari e Tecnologiche compiranno una ricognizione generale delle opere progettate e realizzate nonché tutte le attività manutentive con Progettazione e/o Direzione Lavori e/o Collaudo effettuate internamente dal 2003 alla data di approvazione del presente Regolamento.

Gli stessi verificheranno le figure interessate al singolo progetto e redigeranno il relativo quadro di ripartizione, con cura di trasmetterlo alla Direzione dell'Azienda per l'approvazione da effettuarsi con apposito atto deliberativo.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.